



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS)
- Art. 3 – Programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS)
- Art. 4 – I centri di educazione alla sostenibilità (CEAS)
- Art. 5 – Le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilità
- Art. 6 – Relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità e attuazione del decreto legislativo n. 195 del 2005
- Art. 7 – Commissione regionale di coordinamento
- Art. 8 – Attuazione del programma regionale INFEAS
- Art. 9 – Autorizzazione a costituire e partecipare all'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica"
- Art. 10 – Norme finanziarie
- Art. 11 – Norme transitorie e finali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. In conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, nonché ai principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, e in particolare a quelli posti dal de-

creto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), la Regione con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezza, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi;
- b) promuovere una educazione alla sostenibilità, come definita dai principi suddetti, che integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della salute, delle pari opportunità, della cultura, della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali;
- c) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale del territorio regionale, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
- d) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme organizzate alle informazioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di promuovere la loro partecipazione attiva alla costruzione di un futuro sostenibile;
- e) sviluppare, in collaborazione con le autonomie locali, il sistema scolastico e dell'alta formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il volontariato e l'associazionismo, il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS);
- f) promuovere, nel quadro del sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2, mediante adeguati progetti formativi e sistemi di documentazione e di valutazione di strutture e attività, la continuità e la qualità delle azioni educative e comunicative attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti e di scuole e istituti scolastici e loro reti che perseguono l'educazione alla sostenibilità;
- g) promuovere il coordinamento e la progressiva integrazione a livello regionale, provinciale e comunale delle diverse programmazioni ed esperienze educative relative all'ambiente e alla biodiversità, alla corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla sostenibilità;
- h) contribuire e partecipare al sistema nazionale INFEA

di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), sulla base degli atti di indirizzo e di programma approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), anche attraverso accordi di programma con gli organi statali competenti.

2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso:
 - a) il sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2;
 - b) la Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7;
 - c) il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS) di cui all'articolo 3;
 - d) le periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla sostenibilità in suo possesso di cui all'articolo 6.
3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) e al decreto legislativo n. 195 del 2005.

Art. 2

Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS)

1. Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS) è un'organizzazione a rete che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del sistema regionale INFEAS anche attraverso la promozione di funzioni e azioni di sistema.
3. Le Province concorrono con la Regione alla definizione della programmazione regionale INFEAS e sviluppano, in collaborazione con i Comuni e in modo partecipato, una propria programmazione.
4. I Comuni e le loro forme associative svolgono, di norma, funzioni di gestione delle strutture di educazione alla sostenibilità sul territorio.
5. Gli enti di cui ai commi 2, 3 e 4 curano il raccordo e il coordinamento tra la programmazione INFEAS e i rispettivi strumenti di programmazione generali e di settore.
6. Partecipano al sistema regionale INFEAS la Regione, le Province, i Comuni e le loro forme associative, l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA), gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

7. Sono chiamati a concorrere al sistema regionale INFEAS anche le scuole, gli istituti scolastici, le università, i centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) di cui all'articolo 4 della presente legge, le fattorie didattiche di cui alla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), le associazioni del volontariato, le associazioni professionali, le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano in coerenza con i principi di cui all'articolo 1.

8. Il sistema regionale INFEAS dell'Emilia-Romagna fa parte del sistema nazionale INFEA di cui alla legge n. 426 del 1998 e in quanto tale partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi definiti congiuntamente a livello nazionale ed approvati in sede di Conferenza permanente di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità; opera altresì in collaborazione con altre reti, associazioni, istituzioni di livello nazionale e interregionale nel campo dell'informazione ed educazione alla sostenibilità.

9. La Regione e le Province promuovono specifici protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni con i diversi soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS al fine di formalizzare la collaborazione e le relazioni tra gli stessi.

Art. 3

Programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS)

1. Il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS) costituisce strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione alla sostenibilità.
2. Il programma regionale INFEAS è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta. La Giunta regionale, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 23 dello Statuto regionale nonché della Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 della presente legge, dopo avere sentito i soggetti interessati.
3. Il programma regionale INFEAS è attuato dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e loro forme associative in base alle rispettive competenze e in collaborazione con tutti i soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS. Ha durata triennale e contiene:
 - a) gli indirizzi per le funzioni e le azioni di sistema di livello regionale ed i relativi metodi e strumenti formativi, comunicativi, partecipativi, documentali, valutativi, ivi incluse le azioni volte a promuovere il coordinamento tra tutte le educazioni coerenti con i principi sull'educazione alla sostenibilità di cui all'articolo 1;
 - b) gli indirizzi generali per la qualità dei servizi e la gestione dei CEAS, nonché per la valorizzazione del loro ruolo in riferimento alle politiche e strategie dei Comuni e degli altri soggetti titolari dei CEAS;
 - c) gli indirizzi per la definizione dei programmi di coordinamento provinciale INFEAS;
 - d) gli indirizzi generali per la promozione e il sostegno della rete dei CEAS di cui all'articolo 4 e delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità e per l'organizzazione del sistema regionale INFEAS;
 - e) gli indirizzi programmatici da attuare attraverso le reti

- di scuole per l'educazione alla sostenibilità;
- f) l'individuazione delle modalità e delle forme di rapporto del sistema regionale INFEAS con i soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7;
- g) l'individuazione delle forme di integrazione con le altre programmazioni ed iniziative informative ed educative, coerenti con i principi dell'educazione alla sostenibilità, previste in attuazione delle norme regionali concernenti l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, l'educazione alla salute, l'educazione alla partecipazione, le azioni regionali in materia di istruzione e formazione e di politiche giovanili;
- h) l'individuazione delle forme ed azioni di integrazione tra il programma regionale INFEAS e le pianificazioni e programmazioni di livello regionale, provinciale e comunale in materia di territorio, ambiente, energia, turismo, acque, rifiuti, telematica e società dell'informazione, salute, mobilità e trasporti, tutela dei consumatori e sviluppo rurale.

Art. 4

I centri di educazione alla sostenibilità (CEAS)

1. I centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) sono strutture educative distribuite sul territorio regionale e si rivolgono a istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunità locali.
2. I CEAS sono istituiti, di norma, dagli enti locali e dalle loro forme associative, ovvero realizzati da altri soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale INFEAS. Gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono dei CEAS per l'attuazione delle proprie iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità.
3. I CEAS sono organizzati in rete a livello regionale e operano in prevalenza a livello comunale e intercomunale. Possono essere individuati dal programma regionale INFEAS, qualora dotati di particolari competenze e specializzazioni, per la gestione di attività e azioni che coinvolgono più soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS o per supportare le campagne di comunicazione a valenza educativa di livello regionale.
4. I CEAS sono attivi nella progettazione e realizzazione di percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e cittadini; corsi e momenti di formazione e aggiornamento; soggiorni educativi e turismo ecologico; materiali didattici e divulgativi; seminari, convegni ed eventi pubblici; attività di ricerca, analisi e monitoraggio in campo ambientale; attività di documentazione e gestione di biblioteche specializzate; servizi di informazione ai cittadini; supporto alla gestione di processi partecipativi sul territorio; gestione sostenibile di ambienti e strutture; campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili.
5. I CEAS operano prevalentemente per l'attuazione di azioni contenute nel programma regionale INFEAS e nei programmi provinciali di educazione alla sostenibilità.
6. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, promuove la gestione associata dei servizi erogati dai CEAS in territori omogenei anche al fine di ottenere economie di scala, perseguendo l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle strutture di educazione alla so-

stenibilità sul territorio, anche attraverso l'unificazione di centri preesistenti.

7. La Regione, acquisito il parere delle Province, riconosce i CEAS senza scopo di lucro, sulla base di criteri e indicatori di qualità relativi a strutture, competenze e progetti, coerenti con gli indirizzi elaborati nell'ambito del sistema nazionale INFEA.

Art. 5

Le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilità

1. La Regione, nell'ambito del programma regionale INFEAS, riconosce, sostiene e valorizza le scuole e gli istituti scolastici che, anche in rete tra loro, coniugano i temi della sostenibilità con il piano dell'offerta formativa e che strutturano al proprio interno esperienze e attività permanenti di educazione alla sostenibilità.
2. La Regione supporta e promuove forme di co-progettazione educativa scuola-territorio per tutte le fasce di età e la partecipazione del sistema formativo allo sviluppo locale.
3. La Regione valorizza il lavoro degli istituti scolastici e delle loro reti per l'educazione alla sostenibilità promuovendo la divulgazione delle buone pratiche e la documentazione dei percorsi didattici anche attraverso banche-dati e strumenti informatici.

Art. 6

Relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità e attuazione del decreto legislativo n. 195 del 2005

1. La Giunta regionale redige, di norma ogni cinque anni, una relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna, con il supporto tecnico dell'ARPA.
2. La Regione promuove e favorisce altresì la redazione e la divulgazione di relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità a scala provinciale e comunale.
3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 195 del 2005, garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale, avvalendosi anche delle tecnologie informatiche e telematiche disponibili.

Art. 7

Commissione regionale di coordinamento

1. È istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione alla sostenibilità con il compito di:
 - a) concorrere all'elaborazione di linee guida per la stesura del programma regionale INFEAS;
 - b) esprimere parere in ordine al programma regionale INFEAS ed ai programmi provinciali INFEAS;
 - c) proporre i criteri e i requisiti di qualità sulla base dei quali caratterizzare e valutare i CEAS e gli istituti scolastici ai fini del loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
 - d) verificare l'andamento delle attività previste nel programma regionale INFEAS e nei programmi provinciali ed esprimere alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito;
 - e) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti e temi in materia di informazione e di educazione alla sostenibilità che la Giunta regionale ritenga di sottoporre alla Commissione stessa.

2. La Commissione è istituita con atto della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo sostenibile, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un membro designato da ciascuna Provincia;
- c) un membro designato dall'ARPA;
- d) sette membri nominati dalla Giunta regionale tra persone di comprovata esperienza in materia di informazione, comunicazione ed educazione alla sostenibilità maturata in strutture pubbliche o private.

3. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e il direttore dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex IRRE Emilia-Romagna), o loro delegati.

4. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione i dirigenti, o loro delegati, dei settori dell'Amministrazione regionale e delle Agenzie della Regione che hanno il compito di promuovere l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, l'educazione alla salute, l'educazione alla partecipazione, le pari opportunità, l'istruzione, la formazione e le politiche giovanili.

5. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario.

6. Al fine dell'elaborazione del programma regionale INFEAS, il Presidente della Commissione promuove la consultazione degli enti e dei soggetti interessati.

7. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni della Commissione esperti e rappresentanti di altri enti e soggetti interessati.

8. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità e su specifiche tematiche, convocare commissioni allargate e costituire gruppi di lavoro, aperti alla partecipazione dei CEAS e di altri soggetti del sistema regionale INFEAS.

Art. 8

Attuazione del programma regionale INFEAS

1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede direttamente per quanto attiene a:

- a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità di valenza regionale, interregionale e sovraregionale individuate nel programma regionale INFEAS di cui all'articolo 3, anche avvalendosi dei CEAS e con il supporto degli istituti scolastici di cui all'articolo 2, comma 7;
- b) supporto all'elaborazione e alla gestione dei programmi provinciali INFEAS di cui all'articolo 3;
- c) relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 6;
- d) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione alla sostenibilità di cui all'articolo 4.

2. La Regione provvede altresì alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:

- a) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS

riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità individuate nel programma regionale INFEAS;

- b) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei CEAS stessi;
- c) scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la promozione di attività di educazione alla sostenibilità individuate dal programma regionale INFEAS e dai programmi provinciali INFEAS.

3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 è stabilita nei singoli atti di attuazione del programma regionale INFEAS.

Art. 9

Autorizzazione a costituire e partecipare all'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica"

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica", di seguito Associazione.

2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere, sviluppare, aggiornare, diffondere e applicare politiche di risparmio, di conservazione e di uso efficiente della risorsa idrica nei settori agricolo, civile, zootecnico e industriale;
- b) promuovere, realizzare e diffondere iniziative di risparmio, di conservazione e di uso efficiente dell'acqua a livello nazionale, regionale e locale.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
- b) che l'Associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi dell'Associazione.

4. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione e la partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.

5. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.

6. L'Associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività, nonché una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.

7. All'onere derivante dalla corresponsione della quota associativa annuale la Regione fa fronte ai sensi dell'articolo 10.

Art. 10

Norme finanziarie

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a

norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la Regione provvederà a riconoscere i CEAS secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 resta valido l'elenco dei centri di educazione ambientale già accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di

educazione ambientale). Tali centri continuano a svolgere, fino al nuovo riconoscimento previsto dal comma 1, le funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del programma regionale INFEAS.

3. È abrogata la legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2009 L'ASSESSORE DELEGATO
Giovanni Bissoni

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta: deliberazione n. 1782 dell'11 novembre 2009, oggetto assembleare n. 5112 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 276, in data 20 novembre 2009;
- assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio Ambiente Mobilità" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione assembleare

V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9/2009 del 10 dicembre 2009, con relazione scritta della consigliera Daniela Guerra, nominata dalla commissione in data 26 novembre 2009;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2009, atto n. 111/2009.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, comma 5, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 che concerne **Nuovi interventi in campo ambientale** è il seguente:

«3. Rifornimento degli interventi previsti dalla Legge 8 ottobre 1997, n. 344. (omissis)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

(omissis)».

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 che concerne **Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso** è il seguente:

«Art. 7 – Accesso alle informazioni ambientali

1. È riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni di fatto, in conformità alle leggi vigenti in materia, il libero accesso alle informazioni ambientali, disponibili sia in forma scritta che visiva o sonora ovvero contenute nelle banche dati, riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente o che sono destinate a proteggerlo.

2. I limiti e i casi di esclusione del diritto di accesso sono regolati dall'art. 8.

3. Le modalità di esercizio, il rifiuto e il differimento dell'accesso sono regolati dagli articoli 9 e 10.».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 23 dello Statuto regionale è il seguente:

«Art. 23 – Consiglio delle Autonomie

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.

2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.

3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:

- a) lo Statuto e le relative modificazioni;
- b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
- c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
- d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
- e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.

4. L'approvazione di progetti di legge in diffidatà del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.

5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.

6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.

7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.

9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
- b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
- c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.».

NOTE ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 64 dello Statuto regionale è il seguente:

«Art. 64 – Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi

all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali

modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.»

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno .

AVVISO AGLI ENTI INSERZIONISTI

Si invitano gli Enti inserzionisti che non hanno ancora comunicato i nominativi degli utenti da autorizzare al sistema di gestione "BURERT on line" a provvedere rapidamente facendo pervenire apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata SeGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si ricorda, infatti, che dall'1 gennaio 2010 in assenza delle indispensabili credenziali informatiche necessarie per l'accesso non sarà possibile pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.